



Prot.n. 2436 del 30/10/2020

Giustizia Sportiva

Decisione n. 2/2020

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto dai Sigg.ri:

Avv. Eraldo LIBERATI - Presidente

Avv. Giuseppe MATANO - Componente

Avv. Antonio AMATO - Componente

Riunitosi nella camera di consiglio "telematica" del giorno 29 Ottobre 2020 per decidere in ordine alle "comunicazioni" delle Società SSD MILANO SPORT, ASD REDENTORE 1971 e ASD PONGISTICA MESSINA, trasmesse d'ufficio a questo Tribunale con Nota del Presidente Federale n.ro 2294 del 26.10.2020

PREMESSO

- che perveniva a mezzo PEC, acquisito al protocollo federale n.ro 1892 del 19.10.2020, il ricorso ex art. 25 del Regolamento Organico Federale della SSD MILANO SPORT, avente ad oggetto l'impugnativa la Tabella Elettori come aggiornata d'ufficio dalla Segreteria Generale in data 08.10.2020;
- che perveniva a mezzo PEC, acquisito al protocollo federale n.ro 1891 del 19.10.2020, una comunicazione recante l'oggetto "tabella voti" della ASD REDENTORE 1971, intesa comunque all'impugnativa la Tabella Elettori come aggiornata d'ufficio dalla Segreteria Generale in data 08.10.2020;
- che perveniva a mezzo PEC, acquisito al protocollo federale n.ro 1862 del 19.10.2020, una comunicazione recante l'oggetto "Assemblea Generale Elettiva del 31.10.2020" della ASD PONGISTICA MESSINA, anch'essa intesa comunque all'impugnativa la Tabella Elettori come aggiornata d'ufficio dalla Segreteria Generale in data 08.10.2020;

ITTF • ETTU

- che con nota del Presidente Federale n.ro 2294 del 26.10.2020, le predette comunicazioni venivano trasmesse a questo Tribunale Federale "per le valutazioni di competenza";
- che essendo, nella sostanza, le predette note intese alla medesima impugnativa, nonché la ritenendo identica altresì la questione di diritto ad esse sottesa, i procedimenti possono essere trattati congiuntamente.

-----)*(=-----

Tanto premesso, il Tribunale esprime le seguenti considerazioni.

Preliminarmente appare opportuno radicare, per un duplice motivo, la competenza in seno a questo Tribunale Federale; in primo luogo infatti, il ricorso al Consiglio Federale ex art. 25 del Regolamento Organico - come testualmente nominato dalla SSD MILANO SPORT - ove effettivamente avesse ad oggetto l'errata attribuzione dei voti di cui Tabella Voti Federale, si rivelerebbe inammissibile, atteso che la Tabella dei Voti attribuiti alle Società Sportive in base ai risultati della stagione agonistica 2018/2019 (valida per l'anno 2020) è stata pubblicata il 10.01.2020 ed il relativo termine di impugnazione ex art. 25 appare ampiamente spirato.

Il "ricorso" della SSD MILANO SPORT (come, del resto, le comunicazioni delle altre due Società), tuttavia, non ha ad oggetto l'impugnativa della tabella pubblicata il 10.01.2020, bensì il suo aggiornamento d'ufficio - previsto ex art. 25.9 del Regolamento Organico, pubblicato il 08.10.2020 -, la cui censurabilità non è affatto affidata alla tipologia di impugnazione prevista dall'art. 25.7 del medesimo Regolamento, bensì rientra nella competenza "residuale" di questo Tribunale Federale ex art. 43 del Regolamento di Giustizia.

Alla medesima conclusione, in secondo luogo, si giunge valutando il Regolamento CONI per l'impugnazione della Tabella Voti che vuole espressamente investito della sua cognizione il Tribunale Federale, prevedendo finanche la decisione entro sette giorni in camera di consiglio in totale assenza di udienza.

Si ritiene, peraltro, che malgrado i "ricorsi" non siano stati preceduti dal versamento della tassa di accesso alla giustizia, essi siano comunque ammissibili per analogia a quanto previsto proprio dall'art. 25.7 del Regolamento Organico, che vuole il ricorso in subjecta materia esente dal pagamento della tassa.

Ciò preliminarmente posto, le censure rappresentate dalla SSD MILANO SPORT, dalla ASD REDENTORE 1971 e dalla ASD PONGISTICA MESSINA, appaiono infondate nel merito.

Sostengono, infatti, le predette Società che la Tabella Elettori Regionale pubblicata in data 08.10.2020 contenga una rilevante discrasia rispetto alla Tabella Nazionale pubblicata il 10.01.2020 ed, in quanto tale, non rispondente alla norma statutarie che vorrebbe - ex art. 27 - l'attribuzione di voto, in tutte le Assemblee federali, ripartita tra le tre componenti: Società (per il 70%), Atleti (per il 20%) e Tecnici Sportivi (per il 10%).

Si rileva, tuttavia, che il successivo art. 29, comma 2, dello Statuto distingue proprio l'ambito particolare delle Assemblee Territoriali, ove "il rappresentante atleta ed il rappresentante tecnico, tesserati con una società che dispone di un solo voto, partecipano

portando comunque con sé un voto"; mentre "il rappresentante tecnico che, pur regolarmente iscritto all'Albo Nazionale della Categoria, non è tesserato con alcuna società ... (omissis) ... porterà con sé un voto".

Non si è in presenza, quindi, di alcun contrasto o discrasia tra l'art.27 e l'art.29, secondo comma, come vorrebbero i ricorrenti, ma bensì di norme poste tra loro in rapporto di generalità e specialità, dal momento che, per previsione espressa, la prima si applica alle Assemblee Nazionali (e comunque alle Assemblee federali in generale) e la seconda si applica specificatamente alle Assemblee territoriali.

Non è compito del Tribunale indagare le ragioni della diversa "ratio legis" che a suo tempo è stata posta a base delle diverse previsioni in esame: tuttavia in principio non sussiste alcuna contrarietà a norme sovraordinate nel conferimento di un diverso peso all'elettorato attivo nelle categorie degli atleti e dei tecnici. Si abbia a mente, infatti che il fondamento legislativo della riserva di posti per categorie (e del conseguente suddivisione del diritto all'elettorato attivo tra le medesime categorie) è da rinvenirsi nell'art.16, comma 5 del D.LVo n. 242/1999, a mente del quale "..... Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi.....".

Alla luce di quanto sopra il conferimento a livello di Assemblee territoriali di un "peso" alla categoria di Atleti e Tecnici superiore al limite minimo previsto dalla legge, non può considerarsi illegittimo.

L'aggiornamento d'ufficio della Tabella pubblicata in data 08.10.2020 ed eseguito ai fini della indizione delle Assemblee Territoriali, pertanto, appare conforme al dettato Statutario.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, riuniti i ricorsi, decide all'unanimità, di rigettare le censure avanzate dalla SSD MILANO SPORT, dalla ASD REDENTORE 1971 e dalla ASD PONGISTICA MESSINA.

MANDA

alla Segreteria Federale di comunicare agli interessati ed agli eventuali contro interessati copia del presente provvedimento, nonché di pubblicarlo sul sito internet federale.

Roma, lì 29 Ottobre 2020

F.to Il Presidente (Avv. Eraldo Liberati)

F.to Il Giudice (Avv. Giuseppe Matano)

F.to Il Giudice (Avv. Antonio Amato)